

### STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. Giuseppe Picozzi - Avv. Marcello Pipola - Avv. Nicola Pellino Patrocinanti in Cassazione

Via Verdi, n. 50 - cap 80038 - Pomigliano d'Arco (NA) - Tel./Fax +39/(0)81.803.87.77 P. IVA: 04127051219 - PEC: marcello.pipola@pecavvocatinola.it

- civilista -Avv. Giuseppe Picozzi Avv. Marcello Pipola - civilista -Avv. Nicola Pellino

- penalista -

Avv. Fabrizio Schettino Avv. Nunzia De Cicco

- civilista -- civilista -

Avv. Simona Barone - penalista -Avv. Innocenzo Calabrese - tributarista -

#### Proposta di piano del consumatore redatto ai sensi della Legge n. 3 del 27/01/2012

La Sigra Giuseppina Mendozzi, nata a Napoli il 20/12/1964 e residente in Brusciano (NA), alla Via Vincenzo Gioberti 2 Sc C Int. 12, cod. fisc. MNDGPP64T60F839U, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Pipola (cod. fisc. PPLMCL70E08G812W), giusta procura versata agli atti della procedura esecutiva n. 167/2021 e presso lo stesso elett.te dom.ta in Pomigliano d'Arco (NA), alla via Verdi n. 50, il quale dichiara ex art. 136 comma 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni presso il proprio numero di fax 081,8038777 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata marcello.pipola@pecavvocatinola.it;

#### PREMESSO CHE

nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e cioè ildebitore:

- a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012:
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore:

Tutto quanto sopra premesso, il debitore, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, formula la presente proposta di Piano del Consumatore il cui obiettivo è quello di:

- 1) indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- 2) esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- 3) dare un resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- 4) indicare la eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- 5) fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

La proposta di accordo come formulata dal debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012;

#### in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco dei beni di proprietà del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque

anni:

- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Brusciano

#### Informazioni circa la situazione familiare del debitore

La proposta è presentata dalla richiedente - debitrice Mendozzi Giuseppina che agisce nella qualità di consumatore avendo contratto i seguenti debiti oggetto di ristrutturazione. Il primo, si riferisce al mutuo ipotecario sottoscritto con la Banca Intesa S.p.A. (oggi oggetto di cartolarizzazione in favore della YODA SPV Srl) il 28.07.2004 (pratica 8513756, notar Castaldo in Napoli rep. 9642, racc. 3244, ivi reg.to al n. 5389 del 29.7.2004) per l'importo di euro 175.000,00 con garanzia ipotecaria sugli immobili. L'atto fu sottoscritto, nella qualità di mutuatario, anche dal coniuge Capparelli Vincenzo, nato in Napoli il 26 marzo 1965, codice fiscale CPPVCN65C26F839W.

Il secondo debito, tuttora oggetto di intervento nella procedura esecutiva n. 16/2021 del Tribunale di Nola, deriva dal mancato pagamento di tributi locali oggetto di cartelle esattoriali emesse dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di pertinenza della sola Mendozzi.

Sussistono poi altre esposizioni debitorie in favore dei seguenti creditori:

- GORI, credito di € 1.286,13 a titolo di canoni acqua non corrisposti;
- Regione Campania, € 1.000,63 a titolo di mancato pagamento tasse automobilistiche anni

dal 2006 al 2012;

- MBS Credit Solution, € 9.906,10 per un finanziamento personale di € 10.000,00 conseguito nel 2008.

La composizione del nucleo familiare attuale, residente alla Via Vincenzo Gioberti 2, scala C, interno 12, è la seguente:

- a) Mendozzi Giuseppina, nata in Napoli il 20.12.1964;
- b) Capparelli Vincenzo, nato in Napoli il 26 marzo 1965, coniuge;
- c) Capparelli Claudia, nata in Napoli il 10.10.2000, figlia.

Difatti, però, il sig. Capparelli Vincenzo non è più reperibile presso l'abitazione coniugale che ha lasciato nel 2016. Egli pertanto non contribuisce in alcun modo al sostentamento familiare.

#### Esposizione della situazione del debitore

Sono state fornite dal debitore le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'OCC – ODEC Nola sia a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

## Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n. 3/2012 per sovraindebitamento si intende: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del debitore e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'OCC – ODEC NOLAtutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori e le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal debitore di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico.

#### Riassunto situazione debitoria

CREDITO RE	DEBITOR E	RAGIONI DEL DE-BITO		IMPORT O DOVUT O	CATEGOR IA CLASSE
YODA SPV NPL (Credito ceduto da Intesa SanPaolo)	Mendo zzi Giusepp ina + Cappar elli Vincen zo	€ 126.629,32 (Residuo mu-tuo ed interessi) € 306,51 (Atto di precetto) € 4674,05 (Spese di giustizia)	€	131.609,88	Privilegio ipotecario
MBS Credit Solution (credito ceduto da Intesa San Paolo)	Mendozzi Giuseppina	Richiesta di finanziamento personale per circa € 10.000nel 2008	€	9.906,10	Chirografo
GORI	Mendozzi Giuseppina	Canoni acqua	€	1.286,13	Chirografo
REGIONE CAMPANIA	Mendozzi Giuseppina	Tassa automobilisti ca dal 2006 al 2012	€	1.000,63	Privilegio mobiliare
AGENZIA DELLE EN- TRATE RISCOSSIONE	Mendozzi Giuseppina	Irpef- Tasse automobilistiche	€	7.058,02	Chirografo
TOTALE	DEBITO COI	MPLESSIVO	C	150.860,76	

Il debito residuo totale accertato è pari a € 150.860,76 che non pesa mensilmente con una rata media attesa l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine per il contrattodi mutuo e la debitoria di natura tributaria di modica entità.

Il mutuo ipotecario immobiliare fu sottoscritto dai coniugi Capparelli - Mendozzi al fine di poter effettuare l'acquisto dell'abitazione oggetto dell'esecuzione presso il Tribunale di Nola. La novellata norma della legge 03/2012, dispone all'art. 9 comma 3bis che il gestore, nella propria relazione, dia indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a

mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.

#### Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

La richiedente Giuseppina Mendozzi non ha effettuato alcun atto dispositivo negli ultimi 5 anni né esistono atti dalla medesima compiuti che siano stati impugnati dai creditori.

# Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni Informazioni economico patrimoniali

Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio, al momento della presente proposta, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato. I beni, oggetto del pignoramento e quindi della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Nola al numero R.G.E. 167/2021, sono stati acquistati dalla ricorrente Mendozzi esecutata in regime di separazione dei beni in data 28/07/2004. Contestualmente all'atto di acquisto, la richiedente ed il di lei coniuge -Capparelli Vincenzo nato a Napoli il 26 marzo 1965, codice fiscale CPPVCN65C26F839Wsottoscrivevano un atto di mutuo ipotecario con piano di ammortamento ventennalea tasso variabile, con la Banca Intesa S.p.A. per la sorta capitale di euro 175.000,00 ed ipoteca volontaria per il valore di euro 262.500,00. L'appartamento pignorato è situato al sesto piano interno n.12 della scala C, mentre il deposito pignorato è disposto al piano interrato interno n. 16 della scala C del Condominio Parco Eolo sito in Brusciano (Na) alla via Vincenzo Gioberti n.2; il fabbricato a cui appartengono gli immobili pignorati ha una struttura portante in cemento armato con solai latero cementizi, è servito da un ascensore e da un vano scala ed è composto da sette piani fuori terra oltre al piano interrato. Il fabbricato in cui si trovano i beni pignorati è situato in una zona residenziale ben servita a

pochi metri da via Cucca che collega il Comune di Brusciano ai comuni limitrofi di Marigliano e Pomigliano d'Arco ed a circa un chilometro dal centro di Brusciano. Dai beni oggetto del pignoramento è facilmente raggiungibile la strada Statale n.162 dir. che collega il Comune di Brusciano a Napoli e ad altri comuni dell'area napoletana. I beni pignorati appartengono al complesso condominiale Parco Eolo e, pertanto, condividono con le restanti unità immobiliari tutti i beni comuni quali androne, vano scala, ascensore, lastrico di copertura, corsia di manovra, rampa carrabile oltre alle aree comuni; i beni pignorati sono accessibili dai mezzi carrabili. L'appartamento al sesto piano interno n. 12 della scala C ha un'altezza utile interna di 2,75 m ed una superficie utile interna di 115,60 mg, mentre i due balconi hanno la superficie complessiva di 18,20 mg; è composto da un ingresso di 4,50 mq, un salonedi 26,20 mq, una cucina di 21,40 mq, un disimpegno di 8,90 mq, un primo bagno di 4,90 mq, un secondo bagno di 4,80 mq, una prima camera da letto di 14,80 mq, una seconda camera da letto di 13,90 mq, una terza camera da letto di 10,20 mq, una lavanderia verandata di 6,00 mq, un primo balcone di 14,50 mq ed un secondo balcone di 3,70 mg; completa il lotto un deposito al piano interrato interno n.16 della scala C non raggiungibile con l'ascensore ed accessibile sia dal vano scala sia dalla rampa carrabile. avente un'altezza utile interna di 2,60 m ed una superficie utile interna di 15,70 mg. Il tutto è meglio descritto nella perizia estimativa redatta dal Dr. Ing. Enrico Rossetti, pec enrico.rossetti@ordingce.it, nell'ambito della prefata procedura esecutiva. L'elaborato peritale conclude con un valore complessivo di euro 106.000,00 tanto che nell'Ordinanza di vendita è stato fissato quale prezzo per la base d'asta quello di € 84.000,00. Tale valore a base d'asta, tenuto conto della potenziale riduzione di legge del 25%, implica una valorizzazione per l'alternativa liquidatoria di cui all'art. 7 della L. 03/2012 di euro 79.500,00 per l'acquisto sia dell'appartamento che del box pertinenziale.

A seguire, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse del debitore.

#### Dati Reddituali anno 2022

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del	835,00

Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00
Ulteriore reddito netto mensile Figlia Capparelli Claudia	425,00
A) Totale Reddito Mensile	1.260,00

#### Spese medie mensili anno 2022

Spese nucleo familiare			
B) Totale Spese Mensili	730,00		

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento.

Lo stipendio medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Come definito dalla Banca d'Italia, essendo tale valore inferiore al 35%, il consumatorenon risulta allo stato attuale sovraindebitato.

Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a € 1.260,00 e le spesepari a € 730,00 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il debitore può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nueleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la possibilità del debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate grazie ad una adeguata capacità reddituale.

### Il comportamento degli Istituti Finanziatori in violazione dell'art. 12 bis, 3<sup> co. bis,</sup> della Legge n. 3/2012

Lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore e, quindi, lo stato di bisogno in cui lo stesso operava era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli



Istituti Finanziatori; convenzione che prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio"

previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbiarichiesto un finanziamento "chiarimenti adeguati, in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria".

L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). "Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli" (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito.

Nella Fattispecie quindi l'Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita: "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di

denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria".

Orbene, applicando i principi sopra delineati al caso di specie ed alla luce di tutto quanto esposto sopra, non vi è alcun dubbio che nel caso di specie la valutazione del merito creditizio non è stata compiuta con la richiesta diligenza professionale.

Nella fattispecie in esame, è stato concesso un mutuo fondiario garantito da ipoteca che supera di gran lunga il valore dell'immobile acquistato.

Emerge con palese evidenza che l'istituto bancario concedeva un mutuo fondiario di circa € 175.000,00 con garanzia di ipoteca su di un immobile acquistato al prezzo di € 72.000,00 che infatti nel procedimento di espropriazione immobiliare viene venduto con base d'asta a partire da € 84.000,00.

Analizzando il mutuo fondiario stipulato in data 28.07.2004 risulta evidente che vi fu il superamento del limite massimo dei finanziamenti previsto dal combinato disposto dell'art. 38, co. 2, T.U.B. e dell'art. 2 della delibera C.I.C.R. del 22.04.1995, ai sensi del quale l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario da individuarsi in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, è pari all'80% del valore di tali beni.

La violazione della misura dell'80% del valore da finanziare ed il chiaro intento di elevare il proprio credito da chirografo a privilegiato, prescindendo dalle capacità di adempimento non possono non essere valutati.

Non vi è alcun dubbio, infatti, che ai fini del computo della meritevolezza ai sensi e pergli effetti dell'art. 12 bis, comma 3-bis, legge n. 3/12 nella fattispecie in esame, il creditore ipotecario ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e/o il suo aggravamento ed ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non potendo pertanto presentare opposizione in sede di omologa, nè far valere cause di inammissibilità che non derivino da compor tamenti dolosi del debitore.

Orbene applicando i principi sopra delineati al caso di specie ed alla luce di tutto quanto esposto sopra, non vi è alcun dubbio che nel caso di specie la valutazione del merito creditizio non è stata compiuta con la richiesta diligenza professionale.

Ai fini del computo della meritevolezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma 3bis, legge n. 3/12 nella fattispecie in esame, vi sono fondati sospetti che i creditori hanno colpevolmente determinato la situazione di Indebitamento e/o il suo aggravamento ed hanno violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

## Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte

L'incapacità di onorare i propri debiti è spiegata dall'improvvisa incapacità della Sig.ra Mendozzi di produrre reddito.

La sig.ra Mendozzi ha per anni ottemperato al pagamento delle rate di mutuo contratto con l'Istituto Intesa Sanpaolo attraverso il reddito che percepiva svolgendo il lavoro di baby-

sitter o di assistente domestica presso il giro di clientela che negli anni era riuscita a sviluppare.

Ciò è facilmente riscontrabile anche attraverso la regolarità dei pagamenti.

La sig.ra Mendozzi, infatti, fino al 2020 ha sempre regolarmente pagato le rate del mutuo. L'accesso al cassetto fiscale in cui non risultano mod. 770 e/o dichiarazioni dei redditi dimostra che quanto affermato dalla sig.ra Mendozzi corrisponde al vero.

Nel 2020, tuttavia, alla Sig.ra Mendozzi viene diagnosticata una neoplasia al rene di tale gravità che questa fu sottoposta ad un importante intervento chirurgico di asporto dell'organo. Per effetto della detta neoplasia insorta nel 2020 la Sig.ra Mendozzi si è trovata nella condizione di inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e pertanto ha perduto il giro di clientela che si era negli anni costituito, tutto ciò aggravatosi ancor più in corrispondenza del periodo in cui l'umanità intera ha dovuto sperimentare l'esperienza del lock-down a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La Sig.ra Mendozzi ha, così, suo malgrado perduto le sue fonti di reddito e non è riuscita più ad attempare alle rate di mutuo del finanziamento ed ai suoi debiti.

Oggi la debitrice percepisce una pensione di invalidità di circa € 650,00 ed un reddito di cittadinanza di € 150,00 mensili.

Riesce anche a svolgere qualche lavoro non pesante quale quello di badante domestica.

La debitrice ha, inoltre, un modesto tenore di vita e vive da sola con la figlia Capparelli Claudia che collabora materialmente al menaggio familiare con i proventi che riceve dai lavori stagionali che periodicamente svolge nel giusto contemperamento tuttavia delle esigenze di tempo per potersi dedicare allo studio universitario.

L'incapacità della sig.ra Mendozzi nel provvedere a pagare regolarmente i propri debiti non è certamente alla stessa ascrivibile.

Le improvvise condizioni di salute hanno costretto la odierna ricorrente a rinunciare a lavori

pesanti che erano anche i più redditizi, determinando per la stessa un incolpevole situazione di indebitamento.

Si rimette all'attività dell'OCC ogni ulteriore indagine in tal senso.

#### Esposizione della proposta

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere il debitore propone di corrispondere in caso di omologa del piano immediatamente la somma di € 20.000,00 e la somma annuale di € 6.400,00 fino ad estinzione dei debiti, quest'ultima corrisposta con le seguenti modalità: una rata mensile di € 450,00 -garantita dai figli Sigg. Capparelli Luca e Capparelli Simone entrambi lavoratori a tempo indeterminato con reddito mensile medio pro-capite pari ad € 1.100,00- ed una 13<sup>^</sup> rata aggiuntiva di importo pari a € 1.000,00.

In sostanza, la debitrice ed i propri figli (Capparelli Luca e Capparelli Simone), unendo le forze si impegnano al versamento ciascuno di una somma pari ad € 150,00 mensili, pur garantendo ognuno l'intero debito.

Inoltre, considerando che tutti godono della 13 mensilità, gli stessi si sono impegnati anche a pagare una integrazione di rata annuale pari ad € 1.000,00

L'altra figlia della debitrice, Capparelli Claudia, inserita nel nucleo familiare di quest'ultima, svolge lavori stagionali con un reddito nell'ultimo anno pari ad € 5.100,00 ed un reddito mensile medio pari ad € 425,00.

Inoltre, sempre la Signorina Capparelli Claudia, a breve dovrebbe trasformare il contratto stagionale in contratto a tempo indeterminato.

Con il pagamento della somma di € 84.000,00, quindi, il creditore ipotecario YODA SPV andrebbe ad essere soddisfatto interamente nella misura pari all'alternativa liquidatoria al valore di mercato dei beni su cui insiste la prelazione. Invero, tanto l'appartamento che il box pertinenziale staggiti nella procedura esecutiva, sono stai oggetto di una valutazione da parte del CTU incaricato per la somma complessiva di euro 106.000,00. Ciononostante, considerato che tali beni saranno oggetto di vendita con prezzo a base d'asta, è verosimile ipotizzare un valore di aggiudica a prima asta ridotto del 25% di ribassocome possibile, in uno anche ai costi per il custode e delegato alla vendita che inciderebbero su quanto riconosciuto al creditore ipotecario. Inoltre, la proprietà delbene è solo superficiaria per i prossimi 54 anni intercorrenti dalla attualità al momento della scadenza della concessione del Comune di Brusciano posta nell'anno 2076 (durata complessiva 99 anni) ciò inficiando sul valore di mercato dei beni. Si aggiunga che ancor prima di procedere alla definizione della presente proposta, larichiedente, per il tramite del medesimo procuratore, ha provveduto alla formalizzazione di una proposta transattiva, non accettata, che prevedeva l'erogazione di una somma complessiva di € 70.000,00 di cui € 20.000,00 in acconto in unica soluzione con la provvista di terzi e la restante somma di € 50.000,00 in 96 rate mensili con tasso di interesse al saggio dell'1% con ammortamento alla francese. Quanto all'altro creditore privilegiato, Regione Campania, la Signora Mendozzi andrà a corrispondere l'intero importo di € 1.000,63 in numero tre ratei di cui due pari ad € 450,00 ciascuna ed un ultima pari ad € 100,63. Da ultimo i crediti chirografari vantati da ADER, MBS Credit Solutions e GORI andranno soddisfatti nella misura pari al 20% per una debitoria complessiva di € 13.172,03.

Si rimette all'OCC-ODEC Nola la valutazione della meritevolezza della presente proposta di pagamento e la determinazione degli importi e del numero di rate complessive necessarie alla Sig.ra Mendozzi ad estinguere il debito complessivo maturato nei confronti del creditore assistito da privilegio ipotecario Yoda SPV srl, come anche dell'altro creditore munito di privilegio Regione Campania, nonché dei creditori chirografari GORI ed Agenzia delle Entrate Riscossione.

### Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovraindebitamento.

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 2012;
- Il debitore si trova in stato di sovra- indebitamento cosi come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bislettera a);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera b);
- È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9comma 3 bis lettera d);
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e);
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale
  che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3)
  (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

L'incolpevolezza è del tutto evidente.

Pomigliano d'Arco (NA), il 10.11.2022

13

Avy Marcello Pipola

I Sigg. Mendozzi Giuseppina, Capparelli Luca, Capparelli Simone e Capparelli Claudia firmano la presente proposta di piano del consumatore ai sensi della Legge n. 3 del 27/01/2012 e la sottopongono all'approvazione dell'OCC-ODEC Nola per l'approvazione dei creditori e l'accoglimento da parte del competente Organo Giudiziario.

Pomigliano d'Arco (NA), il 10.11.2022

Sig.ra Mendozzi Giuseppina	Mendozzi Bureppino
Sig. Capparelli Luca	Capulli den
Sig. Capparelli Simone	Copello De
Sig ra Capparelli Claudia	Collarelli llaudia



C<ITACA32082HM6<<<<<<<<<<<< 6412205F3012202ITA<<<<<<<< MENDOZZI<<GIUSEPPINA<<<<<<<



Suddoms

Grell 2







C<ITACA89159HY1<

OD10104F3110108ITA<<<<<<<<<



Coffaull



CAPPARELLI << LUCA << < < < < < < <

